

Parcheggio custodito – illegittima la clausola di esclusione della responsabilità per furto

Cassazione , sez. III civile, sentenza 13.03.2007 n° 5837

Il contratto di parcheggio delle autovetture è contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l'obbligo di custodirlo e restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato (Cfr. [Cass. 3863/2004](#)).

Restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente.

Lo ha affermato la Sezione III civile della Cassazione, con sentenza n. 5837 del 13 marzo 2007, precisando che l'eventuale clausola di esclusione della responsabilità del gestore del parcheggio nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è inefficace, qualora non sia stata approvata specificamente per iscritto.

(Altalex, 2 aprile 2007)

www.altalex.com